

NOT.
90 GG

N. 005780/2016

R.N.R.



N.RIC. CASS

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI BOLOGNA

La PRIMA Sezione Penale composta dai magistrati:

1 - Dr.	PESCATORE ORAZIO	PRESIDENTE
2 - Dr.	ZAVATTI MILENA <i>rel.</i>	CONSIGLIERE
3	GRIGUOLO DANIELE	GIUDICE POPOLARE
4	ALTAMIRANO MATHIAS DAMIEN	GIUDICE POPOLARE
5	BADIALI SABRINA	GIUDICE POPOLARE
6	MANTOVANI CORRADO	GIUDICE POPOLARE
7	PEDRONI ALESSANDRO	GIUDICE POPOLARE
8	CAPACCI ALICE	GIUDICE POPOLARE

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna in Camera di Cons.

Scegliere un elemento.

dal consigliere relatore Dr. SSA MILENA ZAVATTI

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, Dr. PAOLO GIOVACCOLI

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal:

Tribunale/GIP di RIMINI. in 11/12/2017n° 546

CONTRO

a carico di

A) CASTALDO Michele nato a Casoria Italia il 12/06/1962 *PRESENTE*
-DETENUTO presso: CASA CIRCOLE FERRARA FQC

difesa dall'avv. Monica Castiglioni del foro di Rimini di fiducia

Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:

con la costituzione delle seguenti parti civili: COSTITUTE IL 28/06/2017

CAVALLI Massimo nato a WALD il 28/08/1961 difesa/o, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Filippo Airaud del foro di Rimini di fiducia,

PASCAL Nina nato a TOPALA il 27/10/1963 difesa/o, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Lara Cecchini del foro di Riccione di fiducia

e con i seguenti responsabili civili:

IMPUTAT_

COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO

N. ²⁹ / ¹⁸ R. Sent.

N. 000014 /2018 R.G. ASS.

SENTENZA
in data 14 NOV. 2018

depositata in cancelleria
il - 8 FEB. 2019

Il Funz. II Coll. di Canc.

Addi. *PAOLO GIOVACCOLI*

notif. estratto sentenza al

contumace

Il Funz./II Coll. di Canc.

Addi.....
estratto esecutivo al P.G.
o al P.M. di
e alla Questura

Il Funz./II Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario
il.....

N.Camp. Pen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
UFFICIO DEI GIUDICI PER L'UDIENZA PRELIMINARE

IL GIUDICE

Dott. Vinicio Cantarini

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale

CONTRO

CASTALDO Michele nato a Casoria (NA), il 12/06/1962
elettivamente domiciliato a Casoria (NA) in via Prima Traversa Ferdinando
Russo n. 8
difeso di fiducia dall'Avv. Monica CASTIGLIONI, del Foro di Rimini.
detenuto, presente

IMPUTATO

*del delitto p. e p. dall'art. 575 in relazione agli artt. 577 nr. 4 e 61 nr. 1 c.p. poiché, strangolava la persona offesa, MATEI Olga, provocandone la morte.
Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti e futili consistiti nell'aver commesso il fatto in seguito alla manifestata volontà da parte della persona offesa di voler interrompere la relazione sentimentale e di non volerlo ascoltare.
In Riccione (RN), il 5 Ottobre 2016.*

Identificate le parti civili in:

CAVALLI Massimo, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Daniela CAVALLI figlia della p.o. MATEI Olga, non presente elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Filippo Maria AIRAUDO del foro di Rimini;
PASCAL Nina, presente, difesa dall'Avv. Lara CECCHINI del foro di Rimini, presente

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Davide Ercolani, dell'Avv. Filippo Maria AIRAUDO, dell'Avv. Lara CECCHINI e dell'Avv. Monica CASTIGLIONI.

Le parti hanno concluso come segue:

N. 546/17 Sent.

N. 5353/16 R.G.

N. 5780/16 N.R.

Est.Es.

Scheda

C.P.

SENTENZA

in data

11.12.2017

depositata il

09/3/2018

Il Funzionario Giudiziario
Susanna Cecchini
[Signature]

di Milano" (aggiornate nel 2017)⁴, può tuttavia disporsi il pagamento della provvisionale determinata, per la figlia della vittima, in € 350.000; per la sorella, in € 100.000; per l'ex coniuge, € 30.000.

Segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle costituite parti civili, e liquidate come in dispositivo:

P.Q.M.

Visti gli artt. 442-533 e ss. c.p.p.

Dichiara

CASTALDO Michele colpevole del delitto di omicidio aggravato ascrittogli e lo

condanna

alla pena di anni trenta (30) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare;

Visti gli artt. 29, 32 e 36 c.p.

dichiara

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ed in stato di interdizione legale durante la pena; ordina la pubblicazione della condanna, anche sul sito Internet del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 230 c.p.:

applica

la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di anni 5 al termine dell'espiazione della pena;

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna

altresi l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede civile, con condanna immediata al pagamento delle seguenti provvisionali:

€ 350.000 in favore di CAVALLI Marina-Daniela;

⁴ Cfr. da ultimo Cass. civ. n. 5013 del 28 febbraio 2017. Sulla questione dell'applicabilità di criteri "tabellari" va segnalata la storica sentenza Cass. 7 giugno 2011, n.12408, in cui la Corte di Cassazione ha sancito che lo strumento in grado di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e quindi a consentire l'attuazione della clausola generale dell'art.1226 cod. civ., ed evitare (o quantomeno attenuare) il pericolo di ingiustificate disparità di trattamento profilabili in termini di violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione, sia il sistema delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, essendosi queste ampiamente diffuse sul territorio nazionale, ben al di fuori dei confini del singolo distretto, e quindi aventi, proprio per il costante utilizzo nella metodologia degli operatori e nella stratificazione giurisprudenziale, una vera e propria "vocazione nazionale" (cfr. anche Cass., 20 agosto 2015, n.16992 e 15 ottobre 2015, n. 20895).

€ 100.000 in favore di PASCAL Nina;
€ 30.000 in favore di CAVALLI Massimo;
condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle
Partici civili, liquidate, per ciascuna, in € 3.500 per diritti-onorari, oltre
rimborsi forf., CPA-IVA come per legge;
Visto l'art. 262 c.p.p.

dispone

la restituzione all'imputato di tutto il materiale, informatico ed altro,
sequestratogli dai CC Forli il 06.10.2016 (come meglio indicato dal punto 4
al punto 9 del verbale);

conferma

il sequestro conservativo già adottato dal GIP;
fissa per il deposito della sentenza il termine di giorni 90, con sospensione
per pari periodo dei termini di custodia cautelare.
Rimini 11.12.2017

TRIBUNALE - RIMINI
CIV. - GUP
Dr. Niccolò Centarini

Comunicato il deposito della sentenza (art. 548/3° CPP)

In data 06/04/2018 al P.G. di Bologna.

IL 19.04.18 PROpongono APPELLO DAL DIF. DELL' IMPUTATO
CASTALDO MICHELE.

<p>CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:</p> <p>DOM. PAOLO SCORAGGIOLI</p> <p>CONCLUSIONI DE_DIFENSOR_PART_CIVIL_: CAVALLI Massimo difesa/o, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Filippo Airaud del foro di Rimini di fiducia, <i>PRESENTE</i> PASCAL Nina difesa/o, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Lara Cecchini del foro di Riccione di fiducia <i>PRESENTE</i></p>	<p>CHIEDE CONFERMA DELLA CONDANNA E DELLE STATUZIONI CIVILI</p> <p>• <i>SI RISPONDE CHE CONCORDO SENZA CHE NE PORTA CON NOTA SPESA. CHIEDE CONFERMA DELLA CONDANNA.</i></p> <p>• <i>SI RISPONDE CHE CONCORDO SENZA CHE NE PORTA UNIFAMENTE A NOTA SPESA. CHIEDE CONFERMA DELLA CONDANNA</i></p>
--	---

<p>CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:</p> <p>A) CASTALDO Michele</p> <p>difesa dall'avv. Monica Castiglioni del foro di Rimini di fiducia</p>	<p><i>SI RISPONDE AI NOTIZI</i></p>
---	-------------------------------------

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'11 dicembre 2017 il Gup del Tribunale di Rimini, all'esito di giudizio abbreviato, condannava Michele Castaldo alla pena di trent'anni di reclusione per l'omicidio, aggravato dai motivi abietti e futili, di Olga Matei, avvenuto in Riccione il 5 ottobre 2016. Condannava inoltre l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (figlia, sorella e marito separato della vittima), rimettendone la liquidazione al giudice civile e stabilendo una provvisoria immediatamente esecutiva di 350.000 euro per la figlia, 100.000 euro per la sorella e 30.000 euro per il marito.

Il cadavere della donna veniva rinvenuto nella tarda mattinata del 6 ottobre 2016 all'interno del suo appartamento, presentava all'altezza del collo un taglio superficiale senza fuoruscita di materiale ematico che lasciava supporre uno strangolamento, modalità di uccisione che era confermata dal medico legale, secondo cui la donna era stata strozzata a mani nude.

La responsabilità dell'omicidio era immediatamente attribuita all'imputato, il quale quella stessa mattina, intorno alle 7, aveva inviato un SMS ad una cartomante dalla quale da qualche tempo si recava per avere pronostici e indicazioni sulle sue relazioni sentimentali: nel messaggio Castaldo avvisava la donna di aver ucciso la Matei e di avere intenzione di suicidarsi (il testo del messaggio era il seguente *"ciao lory, cambia lavoro, l'ho uccisa e mi sto togliendo la vita, non indovini un cazzo"*). La cartomante aveva subito avvisato le forze dell'ordine, che dapprima si erano recate a casa dell'imputato, dove l'uomo era trovato disteso sul letto in stato di sopore (i CC, non riuscendo a svegliarlo, facevano intervenire il 118 che lo portava al pronto soccorso dell'ospedale di Cesena); successivamente a casa della Matei dove, appunto, veniva rinvenuto il suo cadavere.

Nell'abitazione dell'imputato veniva rinvenuto un foglio manoscritto, indirizzato ai suoi figli, nel quale affermava di aver ucciso la donna che amava alla follia e manifestava l'intento di togliersi la vita.

L'imputato, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, rendeva immediatamente ampia confessione al pubblico ministero. In particolare dichiarava di aver conosciuto la donna poco più di un mese prima e che da subito era scattato un reciproco colpo di fulmine; il loro rapporto era stato ottimo, ma si era verificata una incrinatura la sera del 4 ottobre quando lui aveva notato che sul cellulare di Olga era arrivato il messaggio di un uomo, il messaggio non aveva un contenuto compromettente (e la donna gli aveva detto che si trattava di un amico) ma lui si era fatto *"prendere dalla gelosia"*, avevano litigato e lui se n'era andato; poco dopo essere giunto a casa propria la Matei lo aveva chiamato supplicandolo di ritornare, lui era tornato e si erano rappacificati; durante la notte, però, alla donna erano arrivati altri messaggi da altri uomini, circostanza che lo aveva fatto nuovamente arrabbiare sicché intorno alle 4 del mattino si era definitivamente allontanato. La mattina successiva, avendo dimenticato a casa della Matei una catenina, era tornato per riprenderla, arrivando intorno alle 13 e avevano avuto una nuova discussione riguardante i messaggi che lei riceveva da altri uomini.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17-18 era nuovamente tornato a Riccione per parlarle, siccome Olga non era in casa l'aveva aspettata davanti casa fino al suo rientro, avvenuto intorno alle 19:20. Una volta entrati si erano messi a parlare e a bere del vino, lui le aveva confidato le proprie insicurezze in amore conseguenza del fallimento del suo matrimonio, dovuto ai tradimenti della moglie; la Matei aveva mostrato poca comprensione indifferenza e gli aveva chiesto di andarsene, avevano nuovamente litigato e ad un certo punto lui aveva *"perso la testa perché lei non voleva più stare con me. Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun altro. L'ho stretta al collo e l'ho strangolata."*

Una volta tornato a casa aveva preso del vino con dentro il farmaco Aulin per uccidersi. Nell'udienza di convalida del fermo davanti al GIP Castaldo confermava sostanzialmente quanto dichiarato al pubblico ministero, con alcune precisazioni, aggiungeva solo un particolare, a suo dire tornatogli alla mente in un secondo momento, e cioè che mentre litigavano lui le aveva detto che avrebbe fatto di tutto per lei, al che la Matei, in tono provocatorio, aveva ribattuto: *"anche ammazzarmi?"*. Era stato in quell'attimo che gli era scattato l'istinto omicida.

Il giudice disponeva perizia medico psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.

Dagli accertamenti svolti dal perito prof. Ariatti emergeva un passato di problematiche relazioni sentimentali (l'imputato era stato tradito dalla moglie e successivamente anche da una seconda compagna, con la quale aveva anche convissuto). Dalla cartella clinica, risalente all'anno 2013, risultava che quell'anno Castaldo si era rivolto al centro di salute mentale a causa di *"forte ansia, crisi di panico, insonnia persistente e pensieri intrusivi"*, condizione che era stata correlata alle problematiche connesse alla separazione dalla moglie. Lo psichiatra che lo aveva curato aveva ipotizzato un disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi, prescrivendo una terapia farmacologica. Nel marzo 2014 Castaldo aveva posto in essere un tentativo di suicidio, assumendo un flacone di benzodiazepine con un superalcolico e inalando gas metano, gesto che era stato collegato alla rottura della relazione con la nuova compagna. In quella circostanza Cataldo era stato ricoverato in un reparto psichiatrico ospedaliero e anche sottoposto ad un TSO, dopo essere diventato agitato e minaccioso nei confronti del personale sanitario.

Durante il ricovero l'imputato era stato sottoposto a una valutazione neuropsicologica con somministrazione di test, che avevano evidenziato prestazioni nella norma, o superiori, rispetto alla capacità di controllare la risposta automatica, la capacità di inibire le risposte impulsive, la velocità nella fase esecutiva di un compito.

La diagnosi alla dimissione dall'ospedale era stata di *"disturbi di personalità non specificati, intossicazione alcolica idiosincratca e disturbo dell'adattamento con umore depresso"*.

Anche dopo la misura cautelare Castaldo, che in carcere aveva smesso di alimentarsi allo scopo, dichiarato, di lasciarsi morire, era stato mandato in osservazione presso il reparto penitenziario psichiatrico di Piacenza.

Secondo il perito l'imputato non presentava patologie psichiatriche strutturali né chiari segni di disturbo della personalità. Le esperienze di vita potevano aver amplificato il tratto della personalità relativo alla gelosia e alla diffidenza verso le donne e aver rinforzato, nella sua percezione, la paura di un possibile imminente abbandono o tradimento, al punto da doversi far assicurare da una figura come quella della cartomante; tuttavia non vi erano segni di alcuna patologia, il gesto omicida era scaturito da una crescente sensazione di impotenza e dall'incapacità di accettare la fine del rapporto, ma non si coglievano segnali di malattia mentale tale da inficiare la capacità di autodeterminazione.

In buona sostanza, l'omicidio era frutto di uno stato d'animo turbato, tormentato dal dubbio, provato dalle precedenti esperienze di vita e sfociato in una reazione rabbiosa di fronte all'atteggiamento di chiusura della donna ma, al di là di questa *"soverchiante tempesta emotiva e passionale, non sembra possibile scorgere nel Castaldo alcuna alterazione rilevante in termini di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere"*.

Il giudizio sulla piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto era condiviso anche dal consulente tecnico della difesa, dr. Arcangeli, che riconduceva anch'egli l'azione

omicida ad una manifestazione impulsiva esorbitante, agita nella sfera degli stati emotivi e passionali.

Alla luce di tali emergenze processuali il giudice, rilevando che gli stati emotivi e passionali che non si inseriscano in un quadro di infermità sono ininfluenti ai fini della imputabilità, riteneva sussistente la responsabilità del Castaldo e sussistente l'aggravante dei motivi abietti e futili, sostanzialmente ammessi dallo stesso imputato, che aveva spiegato il gesto col fatto che la donna non lo voleva ascoltare e aveva manifestato l'intenzione di lasciarlo.

La gelosia, richiamata dalla difesa per chiedere l'esclusione dell'aggravante, deve fondarsi su una situazione reale e non su una pretestuosa rappresentazione della realtà.

Quanto alla pena, il giudice escludeva l'applicabilità delle attenuanti generiche in assenza di circostanze di segno positivo che potessero influire sul trattamento sanzionatorio. In particolare, non era tale la confessione, in quanto l'imputato aveva lasciato sulla scena del crimine una tale mole di indizi che avrebbero portato facilmente alla sua individuazione; il tentativo di suicidio attuato poco dopo l'omicidio era stato un gesto teatrale pressoché insignificante e inidoneo a cagionare la morte; le problematiche emotive evidenziate dagli esperti erano legate a eventi comuni alla vita di ogni persona; la valutazione neuropsicologica durante il ricovero ospedaliero del 2014 aveva posto in evidenza prestazioni addirittura superiori alla media nella sfera dell'autocontrollo, sicché la perdita di controllo nella gestione dell'impulso violento sfociata nell'omicidio era dipesa, più che da un incontenibile turbamento emotivo, dai fumi dell'alcol che, per sua stessa ammissione, gli facevano perdere la ragione.

La pena veniva quindi determinata nell'ergastolo, con riduzione a trent'anni per il rito abbreviato.

Motivi di appello

La sentenza era appellata dal difensore dell'imputato che chiedeva:

- 1) L'esclusione delle aggravanti o comunque il riconoscimento delle attenuanti generiche, con rideterminazione della pena nel minimo.

L'omicidio era stato commesso rapidamente, senza fare soffrire la vittima che aveva impiegato pochi minuti a morire, come dimostrato dall'assenza quasi totale di petecchie congiuntivali e cutanee nonché di altri segni interni, come l'enfisema polmonare acuto e l'iperemia viscerale diffusa, che invece sono presenti quando l'azione di strozzamento è prolungata.

Inoltre, considerati i precedenti psichici dell'imputato, l'impulso che lo aveva indotto a delinquere non poteva essere considerato così banale da integrare il motivo futile; le tragedie della sua vita avevano limitato enormemente le sue risorse psichiche di fronte ad una situazione di frustrazione; la gelosia del Castaldo si doveva quindi ritenere patologica, in quanto le sue esperienze di vita lo avevano portato a sviluppare una iper-vigilanza e un'abnorme diffidenza e preoccupazione per possibili tradimenti o abbandoni.

La gelosia, inoltre, non era neppure motivo così ripugnante da potersi qualificare come abietto.

In ogni caso tali elementi, uniti alla confessione del Castaldo, avrebbero dovuto indurre il giudice ad applicare le attenuanti generiche per lo meno equivalenti.

- 2) L'applicazione di una pena più mite, stante l'incensuratezza dell'imputato, la collaborazione con gli inquirenti manifestata con la immediata confessione, il

tentativo di risarcire, per quanto possibile, la figlia minore della vittima¹, le sue problematiche psicologiche.

- 3) La riduzione delle spese legali liquidate alle parti civili Nina Pascal, sorella della vittima e Cavalli Massimo, marito separato e del risarcimento danni, considerato che i rapporti con la vittima delle due parti civili erano pressoché inesistenti e le loro richieste risarcitorie non dimostrate.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che la sentenza vada riformata, dovendosi riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

L'aggravante contestata appare integrata e provata.

L'aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (*ex multis*, Cass. Sez. I n. 29377 dell'8/5/2009).

La sola manifestazione, per quanto parossistica e ingiustificabile, di gelosia può non integrare il motivo futile quando si tratti di una spinta davvero forte dell'animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o futile quando sia espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l'insubordinazione (Cass. sez. I n. 18779 del 27/3/2013; sez. V n. 35368/2006).

Peraltro, il giudizio sulla futilità del motivo non può essere riferito ad un comportamento medio, stante la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ricondotto agli elementi del caso concreto, tenendo conto dei fattori personali e ambientali e del contesto spaziale e temporale in cui il fatto si è verificato.

Ebbene, applicati tali condivisibili principi al caso di specie, si osserva che la relazione fra l'imputato e la vittima era sorta poco più di un mese prima dell'omicidio, quando i due si erano conosciuti in una locale pubblico e avevano iniziato a frequentarsi, sempre però continuando ciascuno a vivere a casa propria.

La vittima aveva raccontato all'imputato che usciva da una relazione con un uomo sposato e che in passato era stata sposata con un italiano, col quale avevano anche adottato una bambina.

Due sere prima dell'omicidio, mentre Castaldo si trovava a casa della donna, la Matei riceveva sul cellulare un messaggio da parte di un amico, messaggio che non era per nulla compromettente ma l'imputato si era "*fatto prendere dalla gelosia*"² e se n'era andato irritato. Lei l'aveva richiamato convincendolo a tornare, senonché durante la notte sul cellulare della Matei erano arrivati altri messaggi da altri uomini, che avevano fatto nuovamente arrabbiare l'imputato, il quale alle 4:00 del mattino era definitivamente uscito di casa. Intorno alle 13 Castaldo era tornato dalla donna a riprendere una catenina che si era

¹ In carcere l'imputato cercò di intestare alla figlia della persona offesa la sua parte degli immobili di cui è comproprietario con i fratelli, senza riuscirci a causa della mancata autorizzazione del giudice tutelare; fece testamento lasciando come unica erede la figlia della persona offesa.

² Così nell'interrogatorio al pubblico ministero del 6 ottobre 2016.

dimenticato lì e avevano ancora discusso dei messaggi che lei riceveva da uomini che la corteggiavano. Castaldo era ritornato ancora nel tardo pomeriggio, avevano ripreso a parlare e lui le aveva confidato le proprie insicurezze, dovute ai tradimenti subiti dalla moglie e da un'altra compagna. La donna era sembrata indifferente alle sue fragilità e insofferente per l'accomunamento della sua condotta a quella delle precedenti compagne (gli aveva detto qualcosa come "non mi puoi paragonare a quelle puttane") ma non aveva espresso alcuna intenzione di lasciarlo³; ciò nonostante l'imputato, evidentemente per il timore di essere lasciato, la strangolava⁴.

Orbene, così ricostruite le concrete circostanze del fatto non può non osservarsi anzitutto che la relazione fra i due, che non erano adolescenti al primo innamoramento, ma persone mature e con plurime esperienze sentimentali alle spalle, era freschissima e ciascuno continuava a vivere a casa propria: certamente, dunque, era in una fase in cui non vi era stata neanche la semplice prospettazione di un progetto di vita in comune (di cui peraltro l'imputato non ha mai parlato).

In secondo luogo si rileva che la Matei non aveva fornito a Castaldo alcun concreto motivo per essere geloso, non potendosi ritenere tali i messaggi di contenuto innocuo che ella ricevette la notte fra il 4 e il 5 ottobre.

In terzo luogo va sottolineato che solo nella testa dell'imputato aveva preso piede, peraltro improvvisamente e solo nel corso di quella discussione, l'idea che (anche) lei lo avrebbe lasciato, giacchè la Matei non vi fece alcun accenno, limitandosi a mostrare una certa (comprensibile) insofferenza di fronte a quel comportamento irrazionale e immotivatamente geloso dell'imputato.

Dunque, anche ammesso che l'azione omicidiaria sia stata cagionata da un moto di gelosia, si trattò comunque di uno stato d'animo improvviso e passeggero, privo di alcun fondamento e, soprattutto, non determinato da un sentimento di profondo attaccamento per una donna con la quale vi erano seri progetti di vita.

In realtà essa fu l'espressione di un intento meramente punitivo nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile per le sue fragilità e che – con tale atteggiamento- gli lasciava immaginare di potersi stancare della relazione e di decidere di lasciarlo.

Per tali ragioni va condivisa la decisione del primo giudice e confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 numero 1 c.p..

La sentenza non può invece essere condivisa nella decisione di negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Come noto, le attenuanti generiche non sono un diritto, nemmeno dell'imputato incensurato, quale è il Castaldo, ma devono essere ricondotte a elementi di fatto positivamente emersi, atti a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Nella specie la Corte ritiene di dover attribuire tale valore alla confessione dell'imputato, non tanto per quanto riguarda l'ammissione di responsabilità, posto che effettivamente,

³ Nel corso dell'interrogatorio davanti al Gip il 10 ottobre 2016 alla domanda del giudice se la Matei gli avesse detto di non voler avere più nulla a che fare con lui, l'imputato rispose: "no, questo no, non siamo arrivati a dire questo, solo che lei mi ha detto 'adesso devo andare a prendere la bambina perché stasera sta con me mia figlia', tant'è vero che ho detto 'aspetto, così dopo finiamo di parlare' [.....] E poi mentre si discuteva sono uscite queste famose parole 'io sono disposto a tutto per te'... 'anche ad uccidermi?' lei ha detto, non lo so perché gli è uscita quella frase, sarà stato qualche interruttore che L'ho strangolata...".

⁴ Nel corso dell'interrogatorio al pubblico ministero Castaldo disse: "ho perso la testa perché lei non mi voleva dare ascolto. Ricordo che mentre la strangolavo le dicevo 'devi essere mia e di nessun altro'. Quando l'ho incontrata volevo solo chiarire e i due motivi che mi hanno fatto perdere la testa sono stati il fatto che lei non mi stava a sentire e mi voleva lasciare".

come osservato dal primo giudice, una volta scoperto il cadavere della Matei gli investigatori sarebbero facilmente giunti ad individuare nell'imputato il responsabile dell'omicidio⁵, quanto perché nelle dichiarazioni da lui rese sin da subito al Pubblico Ministero e poi confermate al Gip fu lo stesso Castaldo a fornire, sostanzialmente, la prova dell'aggravante dei motivi abietti o futili, che verosimilmente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della sua gelosia e delle discussioni nell'ultimo fatale incontro.

Inoltre sebbene quel sentimento fosse certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell'imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come "*una soverchiante tempesta emotiva e passionale*", che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio⁶: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale (cfr. Cass. n. 7272 del 5 aprile 2013).

Infine, nonostante l'operazione non sia stata portata a termine, l'imputato in qualche modo ha tentato di iniziare a risarcire la figlia minore della vittima e tale comportamento lascia intravedere una presa coscienza dell'enormità dell'azione compiuta.

Si tratta di elementi di fatto che si ritengono idonei a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza (non di prevalenza, data l'estrema gravità della condotta) con la contestata aggravante.

La pena viene quindi rideterminata nella misura di 16 anni di reclusione (partendo da una pena base di 24 anni, che è commisurata alla brutalità dell'omicidio, commesso a mani nude e pertanto con un'azione prolungata).

Infine, risultano inammissibili le generiche doglianze relative alle statuizioni civili, in quanto l'appellante non indica gli specifici motivi per cui non dovrebbero essere risarciti l'ex marito e la sorella della Matei (persone con le quali la donna aveva rapporti oltre che di affetto anche di frequentazione assidua, con l'ex coniuge per le visite e gli affidamenti della figlia, con la sorella perché costei utilizzava il suo appartamento per incontrare il fidanzato), né quelle per le quali l'importo di € 3500 per onorari di avvocato sarebbe eccessivo in un processo per omicidio volontario.

La conferma della sentenza in punto di responsabilità comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio, che vengono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, adeguato alla durata e complessità limitate dell'impegno richiesto ai difensori.

P.Q.M.

Visti gli articoli 581, 591 comma 1 lett. c) e 605 c.p.p.

in parziale riforma dell'impugnata sentenza, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, ridetermina la pena in anni 16 reclusione; dichiara inammissibile il motivo di appello relativo alle statuizioni civili.

Conferma nel resto.

⁵ L'imputato inviò gli SMS all'amica cartomante, era stato notato camminare avanti e indietro davanti all'abitazione della vittima dalla parrucchiera del negozio di fronte, la loro relazione era nota anche alla sorella della Matei.

⁶ Teatrale perché chi si vuole effettivamente uccidere non manda un SMS ad un'altra persona per avvisarla di quanto sta facendo. Nonostante tale giudizio, non si ritiene tuttavia che il tentativo sia stato posto in essere dal Castaldo per captare la benevolenza, non ravvisandosi nella sua personalità e condotta quel necessario carattere di spregiudicatezza o malizia.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio dalle parti civili, liquidate in euro 1650 per Pascal Nina e complessivi euro 2000 per Cavalli Massimo e Cavalli Marina Daniela per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.


Indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

Visti gli articoli 304 co. 1 lett. c) e 544 comma 2 e 3 c.p.p., sospende i termini di custodia cautelare per il medesimo tempo indicato ai fini della redazione della presente sentenza.

Bologna, 14 novembre 2018

Il consigliere rel.

Dott.ssa Milena Zavatti



Il Presidente
Dott. Orazio Pescatore

